

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MEZZAPESA, SANTALCO, CAPPUZZO**
e **IANNIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1988

Modifica dell'articolo 299 del codice civile concernente il
cognome dell'adottato

ONOREVOLI SENATORI. — I motivi che sollecitano la ripresentazione di questo disegno di legge sono di squisito ordine morale più che giuridico, mirando a risolvere situazioni delicate, da un punto di vista sia psicologico che sociale, ed a riportare serenità in molti nuclei familiari che hanno fatto ricorso all'istituto dell'adozione.

La legge vigente, come si sa, statuisce che «l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge a quello proprio di origine», ovviamente nel caso che si tratti di figlio legittimo o di figlio naturale riconosciuto.

Ora, per talune valide motivazioni, si ravvisa l'opportunità che, almeno fino a quando l'adottato non abbia raggiunto la maggiore età e si trovi quindi nella condizione di prendere,

se lo desidera, una decisione diversa, il cognome dell'adottante preceda quello di origine del minore; ed a ciò mira il presente disegno di legge.

Con l'adozione di un minore è risaputo che sempre, e specie quando essa avvenga nei primi mesi o anni di vita del bambino, si viene a creare un vincolo affettivo sostanziale ed intenso tra i costituenti il nucleo familiare.

Tale vincolo affettivo cresce mano a mano che, nel volgere degli anni, l'affetto, i contenuti della vita, l'educazione, e in genere la vita stessa con le relazioni che instaura nella famiglia, vengono ad incidere ed a trasfondersi nell'animo dell'adottato, talchè questi, pur nato da altri, diviene, si sente nel suo essere figlio effettivo degli adottanti e parte viva ed

essenziale della realtà umana e sociale della famiglia nella quale è stato giuridicamente inserito.

Accade che fino a quando l'adottato frequenta la scuola materna ed elementare il problema del cognome per lui non sorge, o meglio la rilevanza del cognome non è da lui avvertita, perchè in dette scuole i bambini normalmente si chiamano col solo nome.

Giunto però alla scuola media, tale uso cessa ed il ragazzo viene chiamato, sia dai docenti che dai compagni di scuola, col solo cognome. Ed è allora che si crea un dramma nella coscienza del minore adottato.

Si rifletta sull'imbarazzo in cui egli viene a trovarsi nel sentirsi, per effetto dell'attuale normativa relativa al cognome, quasi rispinto verso la famiglia di origine, alla quale non è di fatto più legato.

E si consideri il suo disagio nei confronti dei compagni nel momento in cui è tenuto a dare spiegazioni circa il proprio cognome, non essendo difficile immaginare il tipo di turbativa che gliene deriva; turbativa di per sé capace di influenzare negativamente il successivo processo di sviluppo della sua personalità.

È naturale che tali pericoli sussistono in modo vieppiù accentuato quanto maggiore affetto ed unitarietà l'adozione ha saputo creare nella nuova famiglia, per cui diviene normale che il piccolo adottato, specie se amorevolmente e fisicamente seguito, sia individuato da tutti come figlio effettivo degli adottanti, il cui cognome tuttavia per essere il secondo non gli è usuale.

È d'altra parte del tutto ovvio che, raggiunta

la maggiore età, quando cioè i pericoli accennati sono scomparsi, egli sia libero di chiedere la posposizione del cognome dell'adottante a quello di origine. Da soggetto pienamente capace di diritti non può non essergli riconosciuto quello di vedere data la precedenza al cognome cui egli si senta maggiormente legato.

Non sono da trascurare poi i motivi giuridici che militano a favore della modifica proposta con il presente disegno di legge.

È noto infatti che il nostro ordinamento recepisce attualmente due tipi di adozione:

a) l'una, quella primitiva, che, appunto perchè non adeguata alle mutate esigenze sociali e perchè legata più al concetto ed alle esigenze della conservazione del patrimonio familiare, resta ed è perlomeno un istituto difettoso, se non viene mutato in quegli elementi che possono conferire all'adozione un contenuto ideale; ed il cognome non è da considerare elemento trascurabile per tale contenuto;

b) l'altra, l'adozione speciale, che per la sua stessa esistenza crea nei confronti di coloro che vi ricorrono una situazione di privilegio.

C'è da aggiungere che da un punto di vista strettamente giuridico la coesistenza delle due forme di un identico istituto diversamente regolato potrebbe essere, ed in effetti è, viziata di non puntuale rispondenza al dettato costituzionale, che pone e vuole tutti i cittadini su un piano di uguaglianza, anche morale, di fronte alla legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

«L'adottato assume il cognome dell'adottante: se maggiorenne, egli ha facoltà di chiederne la posposizione a quello di origine; se minorenni, il cognome da lui assunto con l'adozione precede quello di origine, ma raggiunta la maggiore età egli può chiedere che il cognome di origine preceda l'altro».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 299 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 299-bis. - *Norma transitoria.* - Per le adozioni già intervenute, nel caso di adottato ancora minorenni l'adottante, entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con domanda al tribunale dei minorenni che ha concesso l'adozione, può chiedere che il proprio cognome sia anteposto a quello di origine dell'adottato; nel caso di adottati già maggiorenni questi, per l'applicazione di quanto all'articolo precedente, potranno chiedere la variazione a cui sono interessati secondo le norme stabilite al capo I del titolo VIII dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238».